



Milano li, 13 Ottobre 2025
Prot. n. 101 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 39

OGGETTO: Legge 3 ottobre 2025, n. 147 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2025, è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge 8 agosto, n. 116.

La genesi del decreto legge prima e della legge di conversione dopo, è da ricercare nell'intento di introdurre disposizioni per contrastare attività illecite nella gestione dei rifiuti e per la bonifica dell'area denominata "Terra dei Fuochi".

Il provvedimento, apporta delle modifiche al TUA (D.lgs. 152/06), al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale in tema di reati ambientali introducendo correzioni al quadro sanzionatorio principale e delle relative pene accessorie, sempre in materia ambientale.

Vengono aggravate le sanzioni per il trasporto illecito di Rifiuti, soprattutto se effettuato senza iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. In caso di recidiva, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dal medesimo Albo per due anni.

Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione, si segnala quanto segue: dopo l'art. 255, del D.lgs. 152/06, in tema di abbandono di rifiuti sono stati introdotti gli artt. 255-bis (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-ter (abbandono di rifiuti pericolosi); riformulate le sanzioni in caso di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi non pericolosi (Art. 256, TUA), introducendo la pena pecuniaria in alternativa all'arresto.

Rispetto a quanto stabilito con il decreto legge 116/2025, la legge di conversione circoscrive la responsabilità per i reati commessi dal titolare d'azienda, cancellando la responsabilità di quest'ultimo per omessa vigilanza (Culpa in vigilando), in caso di reati commessi dagli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.



Per le misure urgenti in materia di pene accessorie, relative alle interdizioni per le persone condannate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli artt. 452-bis (inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del codice penale, questi non potranno ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni: licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; concessioni di acque pubbliche [...]; iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori [...]; attestazioni o qualificazioni per l'esecuzione di lavoro pubblici; altre iscrizioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali; contributi, finanziamenti o mutui agevolati [...].

❖ **Si allega legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci